

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 2889 / 12.11.22 del 9 febbraio 2022

Pos. Coll. e Coord. n.1

Oggetto: Avviso pubblico 4/2021 “Realizzazione di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di II e III annualità A.S.F. 2021-2022”. Istanze.

Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell’istruzione, dell’università
e del diritto allo studio
Servizio VIII – Scuole statali
(rif. nota 26 gennaio 2022, n. 4654)

1. Con la nota in riferimento è stata posta in rilievo un’articolata fattispecie relativa alla possibilità che taluni soggetti attuatori, aderenti all’avviso pubblico 4/2021, finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi di istruzione professionale (IeFP) II e III annualità A.S.F. 2021/2022, ed esclusi dalla graduatoria definitiva “*per il mancato raggiungimento del numero minimo di alunni previsto dall’avviso 4.2*”, volendosene assumere la responsabilità ed il relativo finanziamento, possano essere autorizzati all’attivazione dei corsi di formazione IeFP, “*senza alcun onere finanziario in capo all’Amministrazione*”.

Nel contempo, viene chiesto l’avviso dello scrivente in ordine all’eventualità che l’autorizzazione rilasciata *ut supra* possa “*esporre [codesta] Amministrazione a possibili contenziosi, anche al fine dell’eventuale ottenimento di risarcimento del danno, da parte dei soggetti controinteressati*”.

2. In relazione alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene opportuno rilevare che lo scrivente Ufficio, ai sensi del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, svolge istituzionalmente la funzione consultiva su specifici quesiti di diritto o interpretazioni normative e la rappresentanza in giudizio degli Organi di amministrazione attiva regionale, con esclusione di qualsivoglia valutazione di merito sulle scelte amministrative da operare, la cui eventuale manifestazione, come nel caso di specie, determinerebbe implicitamente una verifica “preventiva” sulla legittimità dei provvedimenti da adottare, nonché un’ingerenza sull’operato dell’Organo medesimo cui, invece, è ascritta la competenza circa l’opportunità di adottare di un determinato atto.

Ciò posto, ed in considerazione dei rapporti di proficua collaborazione tra Organi della Pubblica Amministrazione, lo scrivente ritiene, tuttavia, di poter fornire, in punto di diritto, ogni utile elemento che consenta a codesto Richiedente l’assunzione delle determinazioni ritenute più opportune in ragione dei quesiti prospettati, anche in assenza dello specifico avviso espresso da codesto Dipartimento.

Giova delineare, inizialmente, il quadro normativo di riferimento.

In tal senso va richiamata la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 recante “Istituzione del sistema regionale della formazione professionale”, che *“istituisce e disciplina il sistema regionale della formazione professionale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, terzo e quarto comma, e dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, al fine di rendere effettiva la crescita della professionalità dei lavoratori, in coerenza con le strategie dell’Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane [...]”* (articolo 1, primo comma).

L’articolo 6 della citata legge regionale, rubricato *“Percorsi di istruzione e formazione professionale”*, sancisce, in particolare, che:

“1. I percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo sono finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

2. I percorsi di IeFP offrono una didattica progettuale, una valutazione per competenze, conoscenze e abilità, nonché specifiche attività laboratoriali.

3. L’iscrizione ai percorsi IeFP può avvenire presso gli organismi accreditati per l’erogazione dell’offerta formativa di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), che abbiano realizzato e completato positivamente la sperimentazione triennale di un singolo percorso di istruzione e formazione professionale ovvero presso gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà integrativa[...].”

L'Avviso n. 4/2021 *“Realizzazione di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale II e III annualità – a.f. 2021-2022”*, allegato al D.D.G. 6 agosto 2021, n. 1612, disciplina, quale *lex specialis*, il complesso delle attività e dei procedimenti che sovrintendono l'offerta formativa per *“il conseguimento di una delle qualifiche triennali IeFP, corrispondenti al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e costituenti il Repertorio regionale delle figure professionali (...). In tale ottica, l'Avviso, in sinergia con gli altri analoghi interventi a valere sulle risorse regionali, nazionali e comunitarie, intercetta i segmenti dell'offerta formativa IeFP con rilevante domanda sul territorio regionale, così da rafforzare significativamente (...) le misure di contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico e formativo aggravati dalla pandemia COVID-19”* (art. 2, comma 1 dell'Avviso). Nello specifico, con l'Avviso si intendono conseguire molteplici finalità, tra le quali (articolo 2, comma 5):

- rafforzamento dei percorsi di integrazione tra istruzione e formazione professionale per assicurare il conseguimento di una qualifica professionale e consentire, al contempo, l'acquisizione degli standard minimi delle competenze tecnico professionali relative alle figure nazionali IeFP, definite dalle linee guida regionali e incluse nel Repertorio regionale delle qualificazioni;
- agevolare l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;
- assicurare ai giovani una adeguata proposta formativa dal carattere educativo, culturale e professionale, che preveda risposte personalizzate alle loro esigenze al fine di contrastare la dispersione scolastica e formativa, aggravata dalla pandemia da COVID-19;
- capitalizzare le esperienze maturate negli anni precedenti;
- utilizzare metodiche di didattica attiva e di apprendimento dall'esperienza, anche tramite stage formativi;
- fornire una educazione di qualità equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4 dell'Agenda 2030 dell'ONU).

Con specifico riferimento alle risorse finanziarie, l'articolo 3, comma 4, dell'Avviso dispone che *“le risorse previste per l'attuazione degli interventi formativi a valere sul presente avviso ammontano a euro (...) a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014/2020 (...), PAC 2007/2013 – Piano Giovani (...) e sul Piano regionale dei servizi formativi”*, saranno ripartite *“tra secondo e terzo anno in funzione del fabbisogno*

finanziario occorrente (...)". "L'Amministrazione regionale si riserva in sede di provvedimento di impegno la quantificazione del concorso alle diverse fonti di finanziamento e l'individuazione della fonte di finanziamento a cui imputare l'operazione. Il provvedimento di impegno è condizionato all'effettiva disponibilità delle somme sui capitoli del bilancio regionale (...)".

Relativamente alle dimensioni delle classi, l'articolo 4.2 prevede che "il numero minimo di allievi per attivare corsi di secondo e terzo anno è pari a 20 allievi. Nel caso di corso con almeno n. 18 allievi in continuità di percorso dal secondo anno è autorizzata la prosecuzione della classe al terzo anno (n. 18 allievi)".

Seguono talune deroghe al numero minimo di allievi, in funzione di specifiche circostanze (allievi disabili, sedi corsuali ubicate in comuni totalmente montani, etc ...).

In base alle norme di frequenza, il punto 4.4. ai commi 2 e 3 stabilisce che il "Soggetto attuatore beneficiario del finanziamento, qualora non sia in grado di avviare o concludere le attività formative entro i termini previsti... è obbligato entro dieci giorni dal mancato avvio ovvero dall'impossibilità di concludere il corso, al rilascio del ...nulla osta".

Nel caso del "mancato avvio del corso da parte del Soggetto Attuatore, lo stesso dovrà inoltrare ...l'inserimento degli allievi presso uno degli Enti o uno degli Istituti in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso ed indicati in subordine all'atto dell'iscrizione. [...]".

Analogamente, ai fini della formazione delle classi, e per quanto può qui assumere rilievo, giova evidenziare il disposto dell'articolo 4.5, comma 3, dell'Avviso, a mente del quale "Il soggetto attuatore è obbligato a richiedere e farsi rilasciare all'atto delle iscrizioni, l'indicazione degli Enti/Istituti scelti in subordine tra quelli che hanno i requisiti previsti dalle Linee Guida dei percorsi di istruzione e formazione professionale; in presenza di allievi minorenni le informazioni saranno rilasciate dalle famiglie".

Il corpus delle disposizioni fin qui richiamate delinea un ambito circoscritto all'interno del quale, i soggetti attuatori e la Pubblica Amministrazione operano, rispettivamente, come organismo che realizza l'intervento (e le finalità), e come soggetto giuridico che verifica l'ammissibilità delle proposte.

In alti termini, quindi, e con specifico riferimento al primo dei due quesiti sottoposti all'attenzione di questo Ufficio, il provvedimento di autorizzazione può considerarsi legittimo se ed in quanto rispecchi tutte le condizioni di legge previste (ed in tal senso

l'Avviso 4, nella qualità di bando pubblico, è da considerarsi *lex specialis* dell'intera procedura).

Più segnatamente, può ancora rilevarsi, come già evidenziato, che le richiamate disposizioni non sembrano fornire all'interprete differenti conclusioni se non quelle che possono ricavarsi dalla lettura delle stesse, ed in tal senso, sia il numero minimo degli studenti, che il finanziamento "pubblico", e quindi, la gratuità dell'attività erogata (secondo i riparti operati dall'articolo 3 dell'Avviso medesimo) rappresentano due condizioni essenziali che legittimano il provvedimento di autorizzazione.

Allo stesso modo, non può escludersi - con riguardo all'ipotesi disciplinata dall'articolo 4.5, comma 3, e quindi circa l'eventualità che "terzi" soggetti attuatori si possano vedere sottratte unità di allievi "in subordine" per effetto di "autorizzazioni" (alla prosecuzione) correlate a circostanze non previste dall'Avviso - l'esposizione al rischio di possibili contenziosi.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Dario Schelfi

Il Dirigente

F.to Avv. Gianluigi Amico

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna